



PROVINCIA DI UDINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL GIORNO 28 SETTEMBRE 2011

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
FONTANINI PIETRO	Presidente	X	
MACORIG DANIELE	Vicepresidente	X	
DECORTE ENIO	Assessore	X	
IOAN ADRIANO	Assessore	X	
LIZZI ELENA	Assessore	X	
MARCUZZO LUCA	Assessore	X	
MATTIUSI FRANCO	Assessore	X	
PIUZZI ADRIANO	Assessore	X	
TEGHIL STEFANO	Assessore		X
VIRGILI MARIO	Assessore	X	

Segretario Generale: NEN STEFANO

N. **241** d'ordine

OGGETTO: L.R. 27 novembre 2006 n. 24 e L.R. 22 luglio 1996 n. 25 - art. 17. Incentivi a favore degli operatori agrituristici: indirizzi operativi ai fini della predisposizione della graduatoria.

Premesso che la Legge Regionale 27 novembre 2006 n. 24 ha disposto il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Province;

Considerato che alle Province e alle Comunità Montane, nei territori di rispettiva competenza, è stato trasferito, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera j) della citata legge regionale n. 24/2006, l'esercizio della funzione amministrativa relativa alla concessione di contributi agli operatori agrituristici per interventi strutturali sugli immobili aziendali;

Vista la Legge Regionale 22 luglio 1996 n. 25, ed in particolare l'art. 17, modificato dell'art. 90 della Legge Regionale 9 novembre 1998 n. 13, modificato con l'art. 7 della Legge Regionale 15 maggio 2002 n. 13, che disciplina gli aiuti a favore delle aziende agricole per l'esercizio dell'agriturismo;

Preso atto che, nelle more della predisposizione da parte della Provincia dei Regolamenti di attuazione delle norme trasferite, al fine di garantire continuità nelle istruttorie e nell'erogazione dei contributi di cui trattasi, la Provincia, giusta deliberazione del Commissario n. 3 d'ordine del 18 febbraio 2008 assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, ha ritenuto di garantire l'assegnazione dei contributi, nelle materie di competenza del "Servizio Attività Produttive" sulla base della disciplina regolamentare approvata e già in uso dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto il Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

Visto il D.P.G.R. n. 0397/Pres. del 4 novembre 1996, che approva il Regolamento di esecuzione e attuazione della citata L.R. 25/96, modificato dal D.P.G.R. 16 giugno 2000 n. 0204/Pres.;

Visto il D.P.G.R. n. 0116/Pres. del 19 aprile 1999 relativo alle modalità di accesso ai contributi in conto capitale, previsti a favore degli operatori agrituristici, dal citato art. 17 della L.R. 25/96;

Vista la Legge Regionale 27 novembre 2006 n. 24, art. 12, comma 2, lettera j), come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera a) della medesima legge;

Considerate le indicazioni diramate dalla Direzione Centrale Risorse agricole, naturali e forestali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito alle procedure e alle verifiche istruttorie dei documenti presentati per la richiesta di contributi agli operatori agrituristici;

Vista la D.G.R. n. 982 del 1° aprile 1999 relativa alla individuazione dei criteri applicabili nella concessione degli incentivi a favore degli operatori agrituristici, e, in particolare l'art. 3 che stabilisce i criteri di priorità e i punteggi assegnabili ai vari interventi ai fini della formulazione della graduatoria;

Visto il comma 4 dell'art. 3 della D.G.R. 982/1999, il quale prevede che, a parità di punteggio, si debba tener conto dell'ordine di presentazione delle domande;

Visto altresì quanto previsto dall'art. 6, comma 3 della D.G.R. 982/1999 citata, ai sensi del quale: *"le domande non accolte per insufficienza di fondi restano valide ai fini dei riparti degli anni successivi, purché confermate da parte del richiedente entro il 31 dicembre dell'anno precedente, diversamente vengono escluse dalle graduatorie successive"*;

Dato atto che i fondi a disposizione nel Bilancio 2010 non hanno consentito di finanziare tutte le domande di contributo pervenute entro il 31.12.2009 inserite nella graduatoria compilata nel 2010;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 6 - comma 3 dei criteri approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 982 del 01.04.1999, nella formulazione della graduatoria che verrà predisposta dagli uffici nel corso del 2011 si dovrà tener conto, oltre che delle domande di contributo relative ad agriturismi presentate entro il 31.12.2010, anche delle domande già inserite nella graduatoria compilata nel 2010 e non finanziate per carenza di fondi, i cui presentatori abbiano inviato entro la data del 31.12.2010 conferma della volontà di mantenimento dell'investimento;

Considerato che è la prima volta che si verifica la compresenza in graduatoria di domande relative a due annualità e che tale evenienza rende necessaria l'emanazione di direttive operative agli uffici nella valutazione della sussistenza dei requisiti, al fine di evitare sperequazioni nella valutazione delle domande e nella conseguente assegnazione dei relativi punteggi;

Rilevato che negli anni scorsi gli uffici hanno sempre tenuto conto, relativamente alle domande di contributo acquisite, di eventuali mutamenti nella situazione esistente verificatisi successivamente alla presentazione della domanda e fino alla data di predisposizione della graduatoria e che tale procedura debba essere mantenuta anche per la formulazione della graduatoria 2011 in quanto una sua modifica per l'anno in corso risulterebbe al momento tardiva e creerebbe ingiustificate situazioni di disparità tra i richiedenti;

Dato atto che per le graduatorie future appare invece opportuno predeterminare già ora una data che consenta di mettere su un piano di parità le nuove domande con quelle confermate dell'anno precedente;

Ritenuto quindi che attraverso tali direttive da impartire agli uffici si debba differenziare la specificità della situazione dell'anno 2011 nel quale la compresenza in graduatoria di domande relative a due annualità si propone per la prima volta con effetti nuovi rispetto a quanto precedentemente verificatosi, dalla situazione che si verificherà con le graduatorie che verranno predisposte negli anni successivi, ove la compresenza di domande relative a due annualità sarà regola costante, a causa della scarsità di fondi a disposizione e dell'alto numero di domande che annualmente vengono presentate;

Valutata la necessità, ai fini di un equo e univoco trattamento istruttorio di tutte le domande, di individuare una data certa, predeterminabile e comune per tutte le domande presentate alla quale gli uffici dovranno cristallizzare la formulazione della graduatoria, tenendo conto dei requisiti oggettivi e soggettivi posseduti in tale data dalle domande e dai rispettivi presentatori per l'assegnazione dei punteggi utili ai fini della formulazione della graduatoria, consentendo nel contempo fino a tale data la flessibilità permessa dal Regolamento per eventuali variazioni dei requisiti oggettivi relativi alla

tipologia dell'investimento in caso di modifiche progettuali o degli investimenti conseguenti alla mutata situazione economico-aziendale intervenuta tra la data di deposito della domanda e la predisposizione della graduatoria;

Ritenuto necessario, per il solo anno in corso, stabilire nel prossimo 31 ottobre la data di formulazione della graduatoria cristallizzando l'assegnazione dei punteggi alle domande presentate alla situazione esistente in tale data futura e ciò al fine di portare a conoscenza di un tanto tutti i richiedenti e, nel contempo, di conseguire l'obiettivo di approvare entro la fine del 2011 l'atto di concessione dei contributi ai beneficiari in base alla graduatoria formulata;

Ritenuto pertanto di emanare i seguenti indirizzi operativi esplicativi delle disposizioni regolamentari regionali vigenti, nella valutazione dei requisiti sulle domande ai fini della formazione della graduatoria:

- 1) Nell'anno corrente la graduatoria delle domande di contributo degli operatori agrituristici ex L.R. 22 luglio 1996 n. 25 dovrà essere formulata dagli uffici alla data del 31 ottobre 2011 e dovrà tener conto, ai fini dell'assegnazione dei punteggi, della situazione sussistente in tale data per quanto riguarda il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi sia con riferimento alle domande presentate nel periodo 01.01.2010 - 31.12.2010, sia con riferimento alle domande presentate l'anno precedente e già inserite nella graduatoria 2010 che non siano state finanziate e i cui presentatori abbiano dato la conferma dell'investimento entro il 31.12.2010.
- 2) Negli anni successivi al 2011, indipendentemente dalla data di materiale predisposizione, le graduatorie annuali delle domande di contributo degli operatori agrituristici ex L.R. 22 luglio 1996 n. 25 dovranno essere formulate dagli uffici tenendo conto, ai fini dell'assegnazione dei punteggi relativi al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, della situazione sussistente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo giorno utile fissato dalle norme regolamentari per la presentazione delle domande di contributo ovvero per la conferma dell'investimento) a quello in cui viene predisposta la graduatoria, anche con riferimento alle domande già inserite nella graduatoria precedente che non siano state finanziate e i cui presentatori abbiano dato la conferma dell'investimento nei termini previsti dall'art. 6, comma 3 dei criteri approvati con delibera della Giunta Regionale nr. 982 del 01.04.1999.
- 3) In caso di parità di punteggio tra più domande di contributo, la previsione dell'art. 3, comma 4 dei criteri approvati con delibera della Giunta Regionale nr. 982 del 01.04.1999 (che impone di tener conto dell'antiorità nella presentazione delle domande ai fini dell'assegnazione della priorità in graduatoria per le domande con pari punti) si applicherà ai fini della formulazione della graduatoria anche nei confronti delle domande già incluse nella graduatoria dell'anno precedente ma non finanziate per carenza di fondi.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 260 del 01/08/2003 avente ad oggetto "T.U.E.L. 267/2000. Ricognizione e disciplina delle competenze residuali della Giunta";

Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni sopra indicate, i seguenti indirizzi operativi esplicativi delle disposizioni regolamentari regionali vigenti, che dovranno essere seguiti nella valutazione dei requisiti sulle domande ai fini della formazione della graduatoria:
 - Nell'anno corrente la graduatoria delle domande di contributo degli operatori agrituristici ex L.R. 22 luglio 1996 n. 25 dovrà essere formulata dagli uffici alla data del 31 ottobre 2011 e dovrà tener conto, ai fini dell'assegnazione dei punteggi, della situazione sussistente in tale data per quanto riguarda il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi sia con riferimento alle domande presentate nel periodo 01.01.2010 - 31.12.2010, sia con riferimento alle domande presentate l'anno precedente e già inserite nella graduatoria 2010 che non siano state finanziate e i cui presentatori abbiano dato la conferma dell'investimento entro il 31.12.2010.
 - Negli anni successivi al 2011, indipendentemente dalla data di predisposizione, le graduatorie annuali delle domande di contributo degli operatori agrituristici ex L.R. 22 luglio 1996 n. 25 dovranno essere formulate dagli uffici tenendo conto, ai fini dell'assegnazione dei punteggi relativi al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, della situazione sussistente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo giorno utile fissato dalle norme regolamentari per la presentazione delle domande di contributo ovvero per la conferma dell'investimento) a quello in cui viene predisposta la graduatoria, anche con riferimento alle domande già inserite nella graduatoria precedente che non siano state finanziate e i cui presentatori abbiano dato la conferma dell'investimento nei termini previsti dall'art. 6, comma 3 dei criteri approvati con delibera della Giunta Regionale nr. 982 del 01.04.1999.
 - In caso di parità di punteggio tra più domande di contributo, la previsione dell'art. 3, comma 4 dei criteri approvati con delibera della Giunta Regionale nr. 982 del 01.04.1999 (che impone di tener conto dell'antiorità nella presentazione delle domande ai fini dell'assegnazione della priorità in graduatoria per le domande con pari punti) si applicherà ai fini della formulazione della graduatoria anche nei confronti delle domande già incluse nella graduatoria dell'anno precedente ma non finanziate per carenza di fondi.

- 2) di disporre che gli uffici diano la massima diffusione agli indirizzi di cui sopra e, in particolare, informino del termine del 31 ottobre 2011 stabilito per la formulazione della graduatoria 2011 tutti coloro che hanno presentato domanda di contributo per incentivi agli operatori agrituristici per l'anno 2011 e coloro che, inseriti nella graduatoria 2010 e non finanziati, hanno presentato conferma dell'investimento anche per l'anno in corso;

- 3) di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta si provvederà all'approvazione della graduatoria formulata dagli uffici in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e alla luce degli indirizzi operativi di cui al punto 1;
- 4) di diffondere il presente atto tramite i siti internet ed Intranet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ISTRUTTORE:

PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica):

dott. Paolo Abramo

avv. Valter Colussa

IL PRESIDENTE

f.to FONTANINI

IL SEGRETARIO GEN.LE

f.to NEN